

Prot.: 330114/RU

TAR N. 2021 - 059

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1534 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI AGRUMI PREPARATI O CONSERVATI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

Roma, 7 settembre 2021 - Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 313 del 6/9/2021 è pubblicato il Regolamento (UE) 2021/1447 della Commissione del 3 settembre 2021 che modifica il regolamento 2020/1534 indicato in oggetto.

Tale modifica si è resa necessaria a seguito del cambiamento della ragione sociale della ditta cinese "Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd., Yidu, Hubei", beneficiaria di un'aliquota ridotta del dazio antidumping ed identificata con il codice addizionale Taric A889.

Pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2021, il predetto codice addizionale TARIC A889 e l'aliquota del dazio antidumping (499,6 euro/ton), precedentemente attribuiti alla ditta "Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, si applicano alla Società "Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei".

Inoltre, in conformità di quanto previsto dall'art.1 del Regolamento (UE) 2021/1447, si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi sulle importazioni di prodotti fabbricati dalla "Hubei Fomdas Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei", eventualmente pagati in eccesso rispetto al dazio antidumping stabilito all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1534 per quanto riguarda la ditta "Toyoshima Share Yidu Foods Co.Ltd".

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento (UE) 2021/1447 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).